

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

Provincia di Novara

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SU: RIACCERTAMENTO RESIDUI;

Oggetto: ;RIACCERTAMENTO RESIDUI;

premessso

- che in data odierna perveniva allo scrivente richiesta di parere su proposte di
Cui sopra
- Che con D. leg.vo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- Che ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato D. Leg.vo, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- Richiamato l'articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 il quale stabilisce:
"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo

della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il Riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- Visti gli artt. 189, 190 e 228, comma 3 del TUEL 267/2000, come modificato dal dL. 118/2014, che rispettivamente recitano:
- Articolo 189 Residui attivi (677) (680)
- Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
- Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni. (676)
- Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dell'ente costituiscono residui attivi a valere dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. (678)
- Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
- Articolo 190 residui passivi (681) (682)
- Costituiscono residui passivi somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
- E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
- Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
- Articolo 228 conto del bilancio (840) (849)
- -Omissis-
- 3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni. 18, e successive modificazioni. (848)
-

- Richiamato il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al dl. 118/2011 e in particolare la seguente disposizione: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".
- Visto il D.lgs n. 267/2000;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 e , in particolare, la competenza a provvedere ai sensi dell'allegato n. 4/2;
- Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista

- la documentazione allegata a supporto di tale parere

Considerata

- la normativa attualmente in vigore;

Visto anche le relazioni tecniche dei responsabili dei servizi

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il revisore,

esprime

Parere favorevole alla proposta di riaccertamento residui.

Cavaglio D'Agogna, 21.03.2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giorgio Gaido 